

CCXXVIII.

1^a TORNATA DI DOMENICA 3 LUGLIO 1881

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e del corpo del Genio civile — Sono approvati i due articoli della legge con brevi osservazioni dei deputati Lugli, Cavalletto e Marchicri, alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici. = Sono approvati senza discussione i tre disegni di legge seguenti: Riammissione in tempo dei militari per la presentazione dei documenti richiesti dalla legge 23 aprile 1865; Riammissione in tempo degli impiegati civili ad invocare i benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872; Vendita di beni demaniali a trattativa privata. = Discussione del disegno di legge per permuta di beni demaniali; dopo brevi parole del deputato Mocenni, il disegno di legge è approvato. = Si approva senza discussione il disegno di legge per vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto. = Non essendo presente il ministro della mariniera si differisce la discussione del disegno di legge relativo al trattamento di riposo degli operai permanenti della mariniera. = Discussione del disegno di legge per modificazione alla legge 3 luglio 1871 sui magazzini generali; il disegno di legge è approvato dopo brevi osservazioni dei deputati Plebano, relatore della Commissione, Di San Donato, Lugli, e dei ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio. = Il ministro di grazia e giustizia presenta tre disegni di legge: Aggregazione dei comuni del mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia; Trascrizioni prese il 13 dicembre 1880 nell'ufficio ipotecario di Messina; Autorizzazione a prorogare il termine stabilito dall'articolo 1 della legge sull'Asse ecclesiastico in Roma — Questi disegni di legge sono dichiarati d'urgenza.*

La seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è approvato.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sull'ordinamento dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e del corpo del Genio civile.

Devo annunziare alla Camera che il Ministero e la Commissione d'accordo restringono per ora il disegno di legge a due articoli, i quali sono in sostanza la riproduzione modificata degli articoli 20, 21, 22, 31, 56 e 57 del primitivo disegno di legge. Si dà perciò lettura del disegno di legge così compilato d'accordo fra il Ministero e la Commissione,

rimanendo inteso che verrà rimessa alla ripresa dei lavori parlamentari la discussione del resto del disegno di legge medesimo.

CAPPONI, segretario, legge:

« Art. 1. Gli stipendi assegnati dal titolo VII della legge 20 novembre 1859, n° 3754, pel personale del Genio civile e delle miniere sono modificati come appresso :

Ispettori di 1 ^a classe	L. 9000
Id. 2 ^a »	» 8000
Ingegneri capi di 1 ^a classe	» 6000
Id. 2 ^a »	» 5000
Ingegneri ordinari di 1 ^a classe	» 4000
Id. 2 ^a »	» 3500
Id. 3 ^a »	» 3000
Ingegneri allievi	» 2000
Aiutanti di 1 ^a classe	» 3000
Id. 2 ^a »	» 2400
Id. 3 ^a »	» 1800
Aiutanti allievi (ora misuratori assistenti)	» 1200

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

Ufficiali d'ordine di 1ª classe . . .	L. 2000
Id. 2ª » . . .	» 1500
Id. 3ª » . . .	» 1000
Inservienti di 1ª classe	» 1200
Id. 2ª »	» 1000
Id. 3ª »	» 800

« Art. 2. La presente legge avrà vigore col 1º di ottobre 1881 e la somma occorrente per provvedere alla relativa spesa a carico del presente esercizio sarà prelevata dal fondo per le spese impreviste. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (*Conversazioni, rumori*)

Facciano silenzio, perchè l'onorevole Lugli possa parlare presto e breve. (*Si ride*)

LUGLI. Alla gentile preghiera dell'onorevole presidente corrisponderò pienamente. Io comprendo benissimo la necessità che ha spinto il ministro e la Commissione a restringere il disegno di legge, che riguarda l'ordinamento del Genio civile, limitandolo cioè a quella sola parte che tratta del miglioramento economico del personale. Riserbandando quindi le mie osservazioni sul disegno di legge dell'ordinamento in genere allorquando nella ripresa dei lavori della Camera verrà, come spero, in discussione il progetto medesimo, mi occuperò delle proposte che oggi ci sono presentate, vale a dire degli aumenti degli assegni del personale superiore ed inferiore del Genio civile. Comprendo che le condizioni economiche e finanziarie dello Stato non consentono di fare di più di quello ch'è stato proposto, ma ritengo eziandio che cogli aumenti proposti le condizioni degli impiegati del Genio civile non si potranno dire felicissime. Mi si consenta un'osservazione, che riguarda una classe speciale di quest'impiegati, sulla quale chiamo l'attenzione della Giunta, del Ministero e della Camera, per riconoscere se non fosse il caso d'arrecarle un piccolo miglioramento. Intendo parlare degli ufficiali d'ordine. Troviamo in questa proposta di legge che agli ufficiali d'ordine di terza classe è assegnata una somma annua di mille lire ..

BARATIERI. Gli scrivani locali non ne hanno che 800.

LUGLI. Si tranquillizzi onorevole Baratieri, qui non si parla del bilancio della guerra, ma di cosa che riguarda quello dei lavori pubblici, mentre agl'inservienti di prima classe è assegnato uno stipendio annuo di lire 1200! A me pare che questa sia un'anomalia che dovrebbe togliersi. Per conseguenza e per non dilungarmi, prego il ministro e la Commissione d'accettare una piccola modificazione, che consisterebbe nel portare da 1000 a 1200 lire lo stipendio

degli ufficiali d'ordine di 3ª classe e pareggiarli così allo stipendio degl'inservienti di prima classe.

Mi pare che tra gli ufficiali d'ordine e gl'inservienti vi dovrebbe essere una qualche distinzione; ma se non si vuole introdurre distinzione, abbiano almeno gli ufficiali d'ordine di 3ª classe lo stipendio degl'inservienti di prima classe. Non intendo fare di questa mia proposta una grossa questione; chiamo solo l'attenzione della Camera sulla medesima, ritenendo che dessa sia ispirata a sensi d'equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Prego l'egregio mio amico Lugli di non insistere in questa proposta, imperocchè se vi sono degli ufficiali d'ordine a 1000 lire e degl'inservienti a 1200, è bene osservare che questi ultimi ottengono con quello stipendio il bastone di maresciallo, mentre quegli altri cominciano. Così troverà che l'aiutante ha 3000 lire in prima classe; ma questo aiutante sarà un ingegnere che ha 40 o 50 anni di età, mentre l'ingegnere giovane comincia con 3000 lire, e va a finire molto al di là. Dunque io prego di non domandare modificazioni alle quali nè io, nè, credo, la Commissione potremmo acconsentire.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti...

CAVALLETTO. Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Spiacemi che l'onorevole ministro dei lavori pubblici rifiuti il modesto emendamento proposto dall'onorevole Lugli. Se noi osserviamo la categoria degli ufficiali d'ordine di tutte le amministrazioni, vediamo che nessuna classe di questi impiegati di ordine è pagata con 1000 lire. Per qual motivo dobbiamo mettere questa differenza...

Una voce. Allora conviene dir lo stesso anche degli ingegneri.

CAVALLETTO. Mi lasci finire: esporrò le ragioni di questa mia osservazione.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Gli ufficiali di ordine delle altre amministrazioni dello stesso Ministero dei lavori pubblici quali attribuzioni hanno? Le attribuzioni di scrivani. Gli ufficiali d'ordine del Genio civile sono scrivani, protocollisti, archivisti e speditori; adempiono a tutte queste attribuzioni, ed hanno una grande importanza rispetto alla sicurezza e rispetto all'ordine del servizio. È una classe d'impiegati, finora trattata male, ma che deve essere tenuta in migliore considerazione.

Io non capisco perchè questi ufficiali d'ordine del Genio civile, i quali devono avere cognizioni supe-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

riori agli ufficiali d'ordine delle altre amministrazioni, devono essere meno retribuiti. È perciò che io insisto, affinché la modestissima domanda dell'onorevole Lugli sia accettata. Se la Camera non vorrà approvarla, io avrò fatto il mio dovere ed avrò la coscienza di aver perorato per la giustizia,

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Verremo ora alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Gli stipendi assegnati dal titolo VII della legge 20 novembre 1859, n° 3754, pel personale del Genio civile e delle miniere sono modificati come appresso:

Ispettori di 1ª classe	L. 9000
Id. 2ª »	» 8000
Ingegneri capi di 1ª classe.	» 6000
Id. 2ª »	» 5000
Ingegneri ordinari di 1ª classe.	» 4000
Id. 2ª »	» 3500
Id. 3ª »	» 3000
Ingegneri allievi.	» 2000
Aiutanti di 1ª classe	» 3000
Id. 2ª »	» 2400
Id. 3ª »	» 1800
Aiutanti allievi (ora misuratori assistenti)	» 1200
Ufficiali d'ordine di 1ª classe.	» 2000
Id. 2ª »	» 1500
Id. 3ª »	» 1000
Inservienti di 1ª classe	» 1200
Id. 2ª »	» 1000
Id. 3ª »	» 800.

CAVALLETTO. Propongo un emendamento a quest'articolo: agli ufficiali d'ordine di 3ª classe, in luogo di 1000, si dica 1200 lire.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

MARCHIORI, relatore. La Commissione, considerando le condizioni in cui si trovava questo personale precedentemente, e con le disposizioni della legge credendo si sia provveduto convenientemente alla loro carriera, perchè cominciano da lire 1000 e vanno fino a 3000, mentre prima restavano a mille lire, non può accettare questo emendamento e si associa alla opinione espressa dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Cavalletto non è accettato, nè dalla Commissione, nè dal Ministero.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei un'altra volta che non si facessero emendamenti su questa legge, perchè si dovrà poi discutere tutta intera la parte organica a novembre; si riservino di proporre allora modificazioni sostanziali, se vogliono.

Tutti gl'impiegati d'ordine hanno attualmente mille lire; ma dopo approvata questa legge possono passare immediatamente, per lo meno, nella classe seconda, con che non rimarrebbe nessuno a mille lire. Quindi la domanda dell'onorevole Lugli per oggi cade nel vuoto; egli ha tempo a farla nuovamente quando si discuterà tutta la legge.

LUGLI. Aveva fatta questa proposta, perchè sperava che non avrebbe incontrato gravi difficoltà; si tratta infatti di 50 individui, che si trovano nel ruolo in terza classe ai quali verrebbero assegnati duecento lire annue d'aumento; quindi, come questione economica, evidentemente la mia proposta non ha alcuna importanza: ma dal momento che il ministro mi dice che questa mia proposta cade nel vuoto, io preferisco che essa resti nel sodo, e quindi la ritiro riservandomi di ripresentarla al momento in cui si discuterà l'ordinamento generale del Genio civile.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, mantiene o ritira l'emendamento?

CAVALLETTO. Lo mantengo, e dichiaro che è di tutta giustizia.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

LUGLI. Io mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti anzitutto l'emendamento dell'onorevole Cavalletto, il quale tende a portare a lire 1200 lo stipendio degli ufficiali d'ordine di terza classe.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 così come l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore col 1° di ottobre 1881. »

La Commissione vi aggiunge ancora queste parole:

« E la somma occorrente per provvedere alla relativa spesa a carico del presente esercizio sarà prelevata dal fondo per le spese impreviste. »

L'onorevole ministro accetta quest'aggiunta?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto completamente l'aggiunta; e per norma anche della Camera indicherò presso a poco qual è la cifra alla quale accenna l'aggiunta stessa.

L'importo che sarebbe da prelevarsi per la spesa dell'ultimo trimestre di quest'anno, ascenderà a circa 125,000 lire in aumento del capitolo proprio per il Genio civile. C'è poi il corpo delle miniere pel quale occorrono 6000 o 7000 lire; e se il capitolo proprio non avrà le corrispondenti economie, potrà essere provveduto egualmente sul fondo delle impreviste.

Ci sono inoltre otto o dieci persone del commis-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

sariato tecnico delle ferrovie, ma forse anche per quelle le economie del capitolo potranno sopprimere. E così per qualche altro isolatamente preso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: DIRITTO ALLA PENSIONE ALLE VEDOVE E AGLI ORFANI DEGLI UFFICIALI CHE CONTRASSERO MATRIMONIO SENZA IL CONSENSO SOVRANO E CHE GODETTERO DELL'INDULTO DEL 1871.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il consenso sovrano, e che godettero dell'indulto del 1871.

Si dà lettura del disegno di legge.

SOLIDATI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 97-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo 1:

« Le vedove e gli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, cui coi... »

Permette la Commissione che modifichiamo qualche parola? Diremo: « ai quali coi regi decreti, ecc. » per non dire: « cui coi... » mi pare che vada meglio.

Una voce dal banco della Commissione. Va bene.

PRESIDENTE. Dunque diremo così:

« Art. 1. Le vedove, e gli orfani degli ufficiali, ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 2 e 23 luglio 1871, n° 328 e 380 (serie 2ª) fu accordato l'indulto per avere contratto matrimonio senza il sovrano assenso, avranno diritto allo stesso trattamento che le leggi sulle pensioni militari concedono alle vedove e agli orfani degli ufficiali ed assimilati, che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione. »

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore dalla data della sua promulgazione. »

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: RIAMMISSIONE IN TEMPO DEI MILITARI PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE 23 APRILE 1865.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riammissione in tempo dei militari per la presentazione dei documenti richiesti dalla legge 23 aprile 1865.

Si dà lettura del disegno di legge.

SOLIDATI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 211-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Coloro i quali alla promulgazione della legge 23 aprile 1865, n° 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi, entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJOCCHI, relatore. La Commissione intendeva di presentare un emendamento per aggiungere dopo le parole: « facevano parte dell'esercito o dell'armata » le altre: « o servivano lo Stato come impiegati civili. » Questo emendamento era necessario per correggere la definitiva dizione della legge 2 luglio 1872 per la quale è iscritta al n° 4 dell'ordine del giorno una legge d'iniziativa dell'onorevole Cavalletto che riguarda gli impiegati civili.

La legge 2 luglio 1872 parla di coloro che avendo prestato servizio nel 1848 e nel 1849, erano retribuiti da stipendi per nomina ottenuta regolarmente, ecc. Ora ci sono pochissimi individui, per verità, che hanno combattuto nel 1848 e 1849, ma nella bassa forza ce ne sono molti che, dopo aver preso parte alle guerre del 1859 e 1860, sono stati assunti ad impieghi civili. La legge del 2 luglio 1872 escluderebbe costoro dal diritto di far valere il loro servizio per gli anni 1848 e 1849. E ciò sarebbe un contraddire alla legge del 23 aprile 1865, la quale ammetteva esplicitamente i militari di bassa forza. La Commissione sarebbe indifferente che questo emendamento che riammette al diritto suddetto coloro che hanno servito nel 1848 e 1849 nella bassa forza e che riguarda gli impiegati civili, fosse trasportato nella legge successiva che è stata presentata dall'onorevole Cavalletto. Se il signor presidente preferisce che si faccia l'emendamento...

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

PRESIDENTE. Ne parleremo nella discussione dell'altro disegno di legge.

Allora metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti dell'articolo 1 della legge succitata 23 aprile 1865, si intenderanno aver servito negli eserciti dei Governi provvisori anche i cittadini che nelle guerre della indipendenza degli anni 1848 e 1849 rimasero feriti in modo da non poter partecipare ulteriormente alla campagna di quelli anni, purchè riuniscano le altre condizioni richieste dalla medesima legge 23 aprile 1865. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà posto in votazione segreta in altra seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIAMMISSIONE IN TEMPO UTILE DEGLI IMPIEGATI CIVILI AD INVOCARE I BENEFIZI ACCORDATI DALLA LEGGE DEL 2 LUGLIO 1872.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare per la riammissione in tempo degli impiegati civili ad invocare i benefici accordati dalla legge del 2 luglio 1872.

SOLIDATI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato, n° 214-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« *Articolo unico.* Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n° 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima, restano abilitati ad invocarne i benefici purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

Gli onorevoli Carcano e Majocchi, d'accordo colla Commissione, propongono un emendamento il quale tocca la prima parte dell'articolo unico così concepito:

« Coloro i quali hanno prestato servizio effettivo sia in uffici civili, sia nella milizia di terra e di mare, non esclusi i militari di bassa forza, presso i Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848-49

e trovansi nelle altre condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n° 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima, restano abilitati ad invocarne i benefici purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

Chi approva l'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI DEMANIALI A TRATTATIVA PRIVATA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata.

Si dà lettura del disegno di legge.

SOLIDATI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 208-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Metto ai voti l'articolo unico:

« Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

I. — Alla provincia di Bologna:

a) del piano terreno di una casa in Porretta, nella via Salara, al civico n° 101, un tempo ad uso di magazzino di deposito di sali e tabacchi;

b) della casetta all'ingresso del detto ponte di San Felice, sul fiume Reno, nella strada provinciale per Modena, a monte del ponte stesso;

c) della casetta a destra dell'ingresso del ponte sul canale in Corticella nella strada provinciale di Galliera;

d) della casetta presso il ponte sul torrente Savena, nella strada provinciale Emilia, a levante;

e) della casetta sulla sommità dell'argine destro dal Reno, all'ingresso e sotto corrente del ponte in legname detto del Gallo inferiormente a Malalbergo;

Il tutto pel complessivo prezzo di lire 5667 02, pagato in rogito, come da atto del 27 dicembre 1879, ricevuto dal notaio dottore Astorre Arnovaldi.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

II. — Alla provincia di Potenza di un podere in contrada Piano dei fichi nel comune di Sant'Arcangelo, della estensione di ettari 181 80 30, proveniente dal soppresso monastero di Santa Maria Orsoleo, per uso di scuola agraria, mediante il prezzo di lire 52,500, pagabile in cinque rate come da atto 19 luglio 1880, ricevuto in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Potenza.

III. — Alla provincia di Siena di un fabbricato demaniale, situato in San Casciano dei Bagni, con orto annesso ad uso di caserma dei reali carabinieri, mediante il prezzo di lire 4264 37, pagato in rogito, come da atto del 24 luglio 1880 in forma pubblica amministrativa, ricevuto nell'intendenza di finanza in Siena.

IV. — Alla provincia di Ascoli Piceno di una casa demaniale con annesso spazio di terreno posta nel comune di Fermo, ad uso di magazzino per deposito di legname, mediante il prezzo di lire 1200 pagabile in dieci rate annue come da atto del 1º luglio 1880, ricevuto in forma pubblica amministrativa presso la intendenza di finanza di Ascoli Piceno.

V. — Alla provincia di Lecce del fabbricato già monastero delle Francescane in Taranto, ad uso di caserma dei reali carabinieri per il prezzo di lire 26,470 50, pagabili in quattro rate annue, come da istrumento 9 gennaio 1878, ed altro suppletivo 24 aprile 1879; entrambi a rogiti del notaro dottor Guglielmo Frassanito.

VI. — Alla provincia di Palermo, di un fabbricato demaniale, posto in Bocca di Falco, per uso di caserma dei carabinieri, mediante il prezzo di lire 5876 80 pagabile in dieci annue rate, come da istrumento del 24 maggio 1879, a rogiti del notaro avvocato Daddi.

VII. — Al comune di Asso, in provincia di Como, di un fabbricato demaniale detto il Pretorio, situato nel comune stesso per uso della pretura e del carcere mandamentale, mediante il prezzo di lire 9000, pagato in rogito, come da istrumento 7 agosto 1880 ricevuto dal notaro dottore Paolo Bossio.

VIII. — Al comune di Reggio-Emilia di un piccolo fabbricato, già chiesa di San Francesco, situato in detta città, nel piazzale denominato di San Francesco, mediante il prezzo di lire 896, pagato in rogito, come da atto del 26 giugno 1880, ricevuto dal notaro dottore Carlo Ferrari.

IX. — Al comune di Caserta del fondo rustico detto Giardino di Santa Lucia, attiguo all'ex-convento dei Riformati, oggi ospizio di mendicanti in Centurano villaggio di Caserta, della estensione di

ettari 220, mediante il prezzo di lire 10,000, già interamente pagato, come da istrumento dei 31 dicembre 1880, ricevuto dal notaro Gagliani Gioacchino.

X. — Al comune di Limosano, provincia di Campobasso del fabbricato già convento dei Padri Conventuali, situato nel comune stesso e di un'area di casa diruta da destinarsi ad uso di scuole, ospedale ed altro; mediante il prezzo di lire 9000, pagabili in nove rate annue, come da atto in forma privata, del 10 ottobre 1879, stipulato presso l'ufficio del registro di Campobasso.

XI. — Al comune di Monteprandone in provincia di Ascoli-Piceno, del fabbricato di quel già convento dei Minori Osservanti di Santa Maria delle Grazie, con annesso orto e con altro corpo di terreno adiacente denominato Selva, da destinarsi il convento ad uso di scuola ed i terreni all'ampiamiento del cimitero mediante il prezzo di lire 7,656 28 pagabile in dieci rate annue come da atto del 18 febbraio 1880 ricevuto dal notaro signor Serafino Balestra, e successiva dichiarazione 7 gennaio 1881 della Giunta municipale di Monteprandone.

XII. — Al comune di Colorno in provincia di Parma, di parte del fabbricato demaniale detto il Palazzo del Ministro, ivi situato, da destinarsi ad usi e servizi propri del comune, esclusa dalla vendita la parte dello stabile stesso occupata da uffici finanziari, pel prezzo di lire 5,465 80 pagato in rogito come da atto del 7 maggio 1880, ricevuto dal notaio dottor Emilio Botti.

XIII. — Al comune di San Vito al Tagliamento in provincia di Udine, di un fabbricato demaniale in detto paese, per uso di carcere mandamentale mediante il prezzo di lire 3,184 04 pagabile in cinque rate annue, come da atto del 28 giugno 1880, ricevuto dal notaro dottor Carlo Quartano.

XIV. — Al comune di Taurano, in provincia di Avellino, del fabbricato già convento di San Giovanni del Palco e dell'annesso terreno da destinarsi ad uso di cimitero, per il prezzo di lire 15,500 pagabile in dodici rate eguali annue, come da istrumento in data 22 ottobre 1880, a rogito del notaro Giuseppe Fortino.

XV. — Al comune di Pausula in provincia di Macerata, di un fabbricato demaniale, ad uso di carcere mandamentale, situato nel comune stesso, mediante il prezzo di lire 7,813 55 pagabili in dieci rate annue, come da atto 21 settembre 1880, a rogiti del notaro Bartolazzi. »

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: APPROVAZIONE
DI CONTRATTI DI PERMUTA DI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'approvazione di contratti di permuta di beni demaniali.

SOLIDATI-TIBURZI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato, n° 209-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MOCENNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOCENNI. Intendo unicamente domandare uno schiarimento. Al capoverso 4° ed al capoverso 5° di questo disegno di legge io vedo che si tratta di fare delle permuta con beni che in qualche modo hanno servito ad uso militare. Io vorrei sapere se per le aree demaniali, che sono sopravanzate alla costruzione della caserma militare di Sassari, e gli appezzamenti che si vendono o permutano lungo la strada militare della Spezia, le proposte siano state fatte dopo sentito il parere del Genio militare.

TURELLA, relatore. Posso assicurare l'onorevole Mocenni che la pratica di cui egli ha parlato è stata fatta, e che esiste l'assenso dell'autorità militare per queste vendite e permuta.

MOCENNI. Ringrazio l'onorevole Turella delle assicurazioni datemi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti:)

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. — Di un tratto di terreno demaniale facente parte dell'area dell'orto annesso al casello n° 97, sulla linea ferroviaria Piacenza-Bologna in villa San Cataldo, della estensione di are 2 e centiare 20 e del dichiarato valore di lire 50, richiesto detto terreno per la sistemazione della strada comunale omonima, con altro di eguale estensione e valore di proprietà del municipio di Modena ed alle condizioni risultanti dall'istromento 31 luglio 1879, rogato D. Giovanni Vieti;

2. — Del fabbricato demaniale detto di San Filippo Neri e San Paolo in Lodi, con altro di proprietà di quel comune detto di San Giovanni della Paglia, verso il pagamento del prezzo di plusvalenza in lire 12,500, già eseguito dal comune stesso ed alle altre condizioni risultanti dall'istromento 5 giugno 1880, rogato Rossano Silvetti;

3. — Di un tratto di terreno demaniale di com-

pendio del cortile della caserma militare del Carmine in Udine, con una porzione dell'attiguo orto del beneficio parrocchiale della B. V. del Carmine il tutto a termini ed alle condizioni recate dal contratto 2 luglio 1880, stipulato avanti l'Intendenza di finanza in quella città;

4. — Di aree demaniali sopravanzate dalla costruzione della caserma militare in Sassari, dell'accertato valore di lire 21,102, con altre di ragione del municipio di quella città da esso già cedute al demanio per l'accennata costruzione e del riconosciuto maggior valore di lire 21,120, il tutto a termini del contratto 5 agosto 1880, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza in Sassari;

5. — Di appezzamenti di terreni demaniali in comune di Lèrici, lungo la strada militare della Spezia, con altri di ragione del signor Gervasio Gnetti, giusta contratto 17 novembre 1880, stipulato in forma pubblica amministrativa avanti la sotto-prefettura di Spezia;

6. — Di un tratto di terreno demaniale attiguo alla stazione della ferrovia di Gozzano con altro di proprietà di Antonioli Gaudenzio verso il pagamento della plusvalenza da parte di quest'ultimo della somma di lire 16, ed alle condizioni risultanti dall'istromento stipulato in forma pubblica amministrativa il 4 dicembre 1880 presso l'intendenza di finanza in Novara;

7. — Di una porzione di palazzo Scaligero di ragione demaniale denominato Capitaniale in Verona, del riconosciuto valore di lire 15,100, collo stabile di pertinenza del beneficio vicariale della chiesa di Santa Teresa degli Scalzi in detta città, coll'annessavi ortaglia, che il comune di Verona ha acquistato dal beneficio predetto pel riconosciuto valore di lire 18,755 80, il tutto a termini del contratto 3 aprile 1881 e del successivo atto di rettifica 28 stesso mese ed anno, amendue stipulati in forma pubblica amministrativa presso la prefettura di Verona;

8. — Di un tratto di terreno demaniale di metri quadrati 20 44 posto in territorio di Cavazuccherina, con altro dell'estensione di metri quadrati 27 50 situato nello stesso comune, di proprietà del signor Ugo Joppi ed aventi ciascuno uguale valore, alle condizioni determinate dal contratto 9 marzo 1881, nei rogiti del notaio dottor Giuseppe Sartori di Venezia;

9. — Di quattro tratti o spazi lagunari in Chioggia della estensione di metri quadrati 5689 98 e del valore di lire 1187 99, di proprietà dell'erario, verso cessione allo Stato per sopraedificazione di una diga in muratura di altri quattro appezzamenti di

terreno con stagno di acqua ivi situati della estensione di pertiche censuarie 53 55, e del valore di lire 1185 45, spettanti ai fratelli Giuseppe e Felice Baldo del fu Giovanni Battista, alle condizioni recate dalla scrittura 27 aprile 1881, stipulata in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza in Venezia.

Art. 2.

10. — È approvato l'atto di cessione al comune di Sorgono, in provincia di Cagliari, del fabbricato demaniale della vecchia tappa d'insinuazione, alle condizioni recate dall'istromento 26 novembre 1877, nei rogiti del notaio Francesco Ravat.

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI ECCLESIASTICI INUTILMENTE POSTI ALL'INCANTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata di beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione?

MAGLIANI, ministro delle finanze. Accetto.

PIANCIANI, relatore. È identico.

PRESIDENTE. No, non è lo stesso perchè il progetto della Commissione ha tre articoli e quello del Ministero ne ha uno.

PIANCIANI, relatore. Questa legge è stata votata dalla Camera in tre articoli. Fu mandata al Senato ed il Senato la ridusse a due. Il ministro ha ripresentata la legge quale il Senato l'ha adottata con soli due articoli, e la Commissione ha dichiarato di accettarla.

PRESIDENTE. Io trovo qui tre articoli nel disegno della Commissione.

PIANCIANI, relatore. Ma non sarà l'ultimo stampato distribuito.

MINISTRO DELLE FINANZE. Bisogna leggere il disegno votato dal Senato.

PRESIDENTE. Infatti mi hanno dato per isbaglio l'altro disegno. Si dà lettura del disegno di legge.

FERRINI, segretario, legge il disegno di legge. (V. Stampato, n° 108-C)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Veniamo agli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. L'articolo 4, n° 6, della legge 22 aprile 1869, n° 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni già ecclesiastici nei quali è avvenuta o avverrà una deserzione d'asta.

« Art. 2. È derogato alle disposizioni contrarie alla presente della legge 15 agosto 1867, n° 3848, la quale resta ferma in tutte le altre parti.

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER TRATTAMENTO DI RIPOSO DEGLI OPERAI PERMANENTI DELLA MARINERIA. DIRITTO ALLA GIUBILAZIONE ED ALLA PENSIONE DI RITIRO DEI LAVORANTI AVVENTIZI DELLA REGIA MARINERIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento di riposo degli operai permanenti della marineria. Diritto alla giubilazione ed alla pensione di ritiro dei lavoranti avventizi della regia marineria.

Domando all'onorevole presidente del Consiglio se acconsenta che si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Ma io non saprei; non lo conosco.

MINISTRO DELLE FINANZE. Manca il ministro della marineria; e d'altronde si tratta di un disegno di legge che implica questioni abbastanza gravi.

PRESIDENTE. Sarà dunque rimesso ad un'altra seduta, a cui possa assistere l'onorevole ministro della marineria.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. In occasione di questo disegno di legge, che è d'iniziativa parlamentare, domanderei al Ministero, se ammetta la massima che informa questo disegno, di pensare a vari altri semi-impiegati dello Stato, i quali non hanno diritto a giubilazione, e, quando sono vecchi, restano senza provvedimento. (*Movimenti*)

S'informi dalle diverse amministrazioni. E quando deve fare un provvedimento, che deve essere informato alla vera giustizia distributiva, lo estenda a tutti quelli che trovansi in condizioni consimili. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. La Camera rammenta che è questo un disegno di legge d'iniziativa parla-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

mentare. Naturalmente il Ministero non si oppose alla presa in considerazione, ma riserbò tutta la sua libertà di apprezzamento allorchè il progetto fosse venuto in discussione. Oad'è che io pregava la Camera...

PRESIDENTE. Ma scusi; il Ministero poi ha presentato esso stesso un disegno di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sì, il ministro di marina si associò all'iniziativa parlamentare, o meglio, la seguì presentando dopo egli stesso un progetto. Ed ora è evidentemente necessario che egli sia presente alla discussione, alla quale del resto intenderò anch'io di prender parte, perchè possono sollevarsi questioni d'una maggiore estensione sotto il punto di vista finanziario.

Mi par quindi proprio prematura la discussione in questo momento.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia rimesso in discussione in un'altra seduta alla quale assista l'onorevole ministro della marina. Se nessuno fa obiezioni, questa domanda s'intenderà ammessa.

(È ammessa.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 3 LUGLIO 1871 SUI MAGAZZINI GENERALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali.

L'onorevole ministro delle finanze consente che si apra la discussione sul disegno di legge dalla Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Vi acconsento di concerto coll'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 52-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1.. »

PLEBANO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. Veramente io, nella mia qualità di relatore, avrei desiderato e parmi sarebbe opportuno, che questo disegno di legge venisse di-

scusso in altre condizioni della Camera. Non dirò altro....

PRESIDENTE. Si discute con tutta calma.

PLEBANO, relatore... perchè, sebbene si tratti di un disegno di legge che ha pochi articoli, tuttavia racchiude in sè questioni abbastanza gravi e che meritano di essere esaminate. Ad ogni modo, poichè la Camera sembra fare atto di fiducia alla Commissione che ha modificato e riformato completamente il disegno di legge presentato dal Governo, e discussione non ne sorge, io non ho che a esserne lieto e soddisfatto.

Reputo tuttavia mio debito di osservare alla Camera essere necessaria, a credere mio, una modificazione ad una parte dell'articolo primo, quale fu proposto dalla Commissione.

È d'uopo che io dica anzitutto in che cosa consista la questione su cui intendo chiamare l'attenzione della Camera: è la questione delle estrazioni parziali.

Come è noto alla Camera, la funzione dei magazzini generali si esplica fra le altre coll'accettare il deposito di merci, le quali possono servire di base ad emissioni di titoli di credito.

Indicherò praticamente come codesta fusione si svolga. Un negoziante riceve, o acquista della merce e non crede di poterla vendere per ora; la deposita nel magazzino generale; il magazzino generale emette due differenti titoli; emette la fede di deposito che serve a constatare la proprietà della merce, che il negoziante deposita nel magazzino, ed emette poi annesso a questo primo titolo, un altro che la nostra legge chiama *nota di pegno*, mediante la girata della quale il negoziante proprietario della merce che è in magazzino, può su questa merce trovare credito, ed ottenere col pegno della merce stessa anticipazione di somme.

Ora secondo le disposizioni della legge nostra attuale, o meglio, per mancanza di opportune disposizioni in essa, un negoziante che abbia depositato nel magazzino generale una data quantità di merce e che poi abbia girato la annessa nota di pegno (vale a dire, abbia costituito questa merce in pegno) non potrebbe prima della scadenza del pegno estrarne una parte, ma dovrebbe sempre in ogni caso estrarla tutta, depositando nel magazzino il capitale e gli interessi del debito; insomma non potrebbe far cessare il deposito parzialmente e disporre così di una parte della sua merce, ma dovrebbe sempre ritrarla completamente. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

PLEBANO, relatore. La ragione per cui si negò finora la facoltà dei ritiri parziali, reclamata da tutto il

commercio è facile a comprendersi; siccome la merce, una volta girata la nota di pegno, è diventata la garanzia del pegno, si è preoccupati del pericolo che correrebbe chi abbia fatto anticipazione sulla merce ossia il portatore della nota di pegno, se si permettesse di fare delle estrazioni parziali, ossia se si permettesse di diminuire in qualche modo il valore del pegno.

Ma d'altra parte non è men vero che questa mancanza della facoltà dei ritiri parziali è un vincolo, uno degli ostacoli pei quali la funzione dei magazzini generali non può esplicarsi in tutta la sua portata, e recare quindi al commercio quei benefici, quei frutti, quei vantaggi che essa è destinata a recare.

Il magazzino è, fra le altre cose, destinato a fare sì che il negoziante possa, con minore quantità di capitale circolante, far fronte ai suoi bisogni. Ma se s'impediscono al negoziante le estrazioni parziali dai magazzini, gli s'impedisce anche quando ha l'occasione di poter vendere una parte della sua merce che tiene là depositata, di fare l'affare suo, e si viene a menomare di molto il vantaggio che i magazzini generali arrecano.

E forse questa, come già accennai, non è l'ultima delle cause per cui i magazzini generali, che negli altri paesi, e principalmente in Inghilterra, sono diventati l'organo essenziale e potentissimo del movimento commerciale del paese, presso di noi siano rimasti realmente in una condizione assai poco sviluppata.

La Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, arrivata a questo punto, e dinanzi a questa questione, si è trovata, a dir vero, un po' dubbiosa circa alla via che dovesse seguire. Quanto a me personalmente, mia opinione era, ed è, che le estrazioni parziali si dovessero accordare con tutta facilità. Però con due condizioni che sono essenziali ed evidenti: la prima che queste estrazioni parziali seguano sotto la responsabilità del magazzino generale al quale spetta assicurarsi che mai sia menomato il pegno che ha esso stesso nelle mani; in secondo luogo, che si tratti di merce perfettamente omogenea; perocchè si comprende che quando non si tratti di merce omogenea, sarebbe troppo facile la frode.

Se domani, per esempio, un negoziante deposita una quantità di tabacco di due o tre qualità diverse, e girando la nota di pegno, costituisce in pegno questa quantità di tabacco, e poi successivamente estrae dal magazzino generale la qualità migliore, evidentemente viene a danneggiare, a porre in pericolo il credito che ha la sua garanzia nel pegno della merce. Ma quando invece si tratta d'una qua-

lità di merce assolutamente omogenea, come sarebbe, per esempio, non so, mille sacchi di grano che giacciono là sparsi nel magazzino, evidentemente l'estrarre una parte di questi non reca nessun danno al portatore della fede di pegno, sempre quando, s'intende, alla quantità di merce che si estrae dal magazzino si sostituisca nella cassa di esso una parte proporzionale del debito cui la merce garantiva.

Questo era ed è il mio concetto, che fu comune in massima alla Commissione. Ma quando però si trattò di determinare ciò che dovrebbe sostituirsi in luogo e vece della quantità di merce parzialmente estratta, la Commissione, preoccupata da una parte dell'interesse del portatore della nota di pegno e dal desiderio che tali titoli abbiano facile e sicura circolazione, e volendo dall'altra tenere conto del bisogno manifestato da tutto il commercio di vedere facilitate le estrazioni parziali, essa cercò, per così dire, una via di mezzo.

Volendo far fronte alle obiezioni che venivano da parte di chi temeva il pericolo del portatore della nota di pegno e alle obiezioni che venivano da parte di chi voleva dare la maggior libertà possibile al depositante, la Commissione venne alla proposta che si legge nel progetto, e così concepita:

« Sotto la responsabilità del magazzino generale, e sempre quando si tratti di merci indiscutibilmente omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma eguale al valore effettivo di essa e più un decimo di tale valore. »

Ma ora applicando praticamente questo concetto, chi ha l'onore di parlare ha dovuto persuadersi che la facoltà dell'estrazione parziale non ci sarebbe più; perchè, siccome le anticipazioni che si fanno da istituti o da privati sul pegno della merce, non si fanno per l'intero valore di essa, ma appena per il 50, il 60 o il 70 per cento, se si obbliga il proprietario di una merce, che ne vuole estrarre una parte, a depositare nel magazzino una somma eguale al valore effettivo della merce che estrae, più un decimo di essa, probabilmente si obbliga a depositare una somma maggiore di quella che ha potuto avere in anticipazione, e a garanzia della quale sta la nota di pegno.

Quindi di fronte a tale condizione di cose (che è evidente del resto e che il fatto pratico dimostra) pare a me che questo articolo 21 quale fu formulato dalla Commissione, debba essere modificato. E questo dico con tanto maggior convincimento, inquantochè dopo la pubblicazione di questo articolo 21

della Commissione io ho avuto occasione, come avevo del resto fatto già altra volta, di andare ad esaminare e verificare qual sia il modo pratico di sgire dei principali nostri magazzini, specialmente quelli di Torino, di Napoli e di altre città. E dalle osservazioni pratiche che gli esercenti di questi magazzini mi hanno fatto, ho rilevato che realmente l'articolo 21 quale fu dalla Commissione proposto darebbe luogo all'inconveniente cui ho accennato.

Quindi mi era proposto di fare alla Camera la personale mia proposta di modificare questo articolo. Non credo che sia una indiscrezione l'aggiungere che ne ho parlato preventivamente col ministro di agricoltura e commercio quando pareva che dovesse venire in discussione questo disegno di legge, ed egli stesso ha acconsentito, anzi abbiamo concordato insieme questa modificazione, della quale do lettura alla Camera.

Si direbbe così:

« Sotto la responsabilità del magazzino generale e sempre quando si tratti di merci indiscutibilmente omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del deposito garantito dalla fede di pegno ed alla quantità della merce estratta. »

In tal modo mi pare che si verrebbe a soddisfare a tutte le esigenze. Vale a dire che la facilità dell'estrazione parziale sarebbe accordata, e dall'altra parte sarebbe abbastanza garantito l'interesse del portatore della nota di pegno.

Prego la Camera di consentire che si faccia questa modificazione ed approvare l'articolo quale è stato da me letto.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di mandarmi l'emendamento.

DI SAN DONATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN DONATO. Ignorante, anzi ignorantissimo, come sono dei regolamenti vigenti sui magazzini generali, vorrei sapere dall'onorevole ministro di agricoltura e da quello delle finanze, se vi sono dei periti, i quali possano garantire, che il tempo non ha portato avarie alle merci per cui si fa il *warrant*. Domando questo non senza ragione, imperocchè spesso si pignorano merci avariabili e qualche volta è accaduto che il tempo ha avariato molto le merci messe in deposito, di modo che qualche Banca ha dovuto perdere le somme che aveva anticipato.

Ora io desidererei sapere se c'è un perito che garantisca sempre lo stato delle merci. Credo di avere bene spiegato la mia idea. Io domando ciò perchè, ripeto, qualche Banca ha dovuto perdere i

denari che aveva anticipati. Quindi io domanderei che o si inserisse nella legge, o il ministro delle finanze e dell'agricoltura mi assicurassero che c'è quest'obbligo dei periti di verificare che le merci non siano avariate. In questo modo, certo, si eviterebbero molti inconvenienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PLEBANO, relatore. Come sa l'onorevole Di San Donato, e come sa tutta la Camera, sventuratamente le operazioni di girata, di accettazione dei *warrants* sono assai limitate in Italia. In quasi nessuno dei nostri magazzini generali si fanno sopra larga scala. Sebbene sia da notare che in quelli di Napoli comincia ora a svilupparsi abbastanza largamente questo genere di operazioni.

Ma posso anche dir questo all'onorevole Di San Donato, che cioè gl'istituti che fanno abitualmente e con un po' di larghezza di queste operazioni, hanno cura essi stessi di andarsi ad accertare presso i magazzini in che stato sia la merce.

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

PLEBANO, relatore. Del resto, della buona conservazione della merce è responsabile il magazzino generale, ed a questa responsabilità nei rapporti tra essi ed i proprietari delle merci provvede il diritto comune, come la legge speciale che regge i magazzini generali. Io credo che si entrerebbe in un campo che non è quello che spetta al legislatore, se si volessero tutelare nel modo cui parmi accennare l'onorevole Di San Donato, gl'interessi privati degli scontatori delle note di pegno. La legge sui magazzini generali non fa che dare delle norme per facilitare le funzioni di essi; il resto è un insieme di cose che riguarda interessi privati, quindi bisogna che il depositario, nei suoi rapporti col magazzino generale e lo scontatore delle note di pegno, ne suoi rapporti coll'uno e coll'altro, curino da loro il proprio interesse.

Non mi pare perciò che sarebbe opportuna la proposta dell'onorevole Di San Donato d'introdurre il concetto di una qualsiasi perizia ufficiale; tanto più poi che questo verrebbe ad intralciare ancora più seriamente il movimento di questi magazzini generali, i quali se non hanno fruttato molto presso di noi, egli è perchè si trovano inceppati da quell'infinito regolamentarismo da cui son dominate tutte le nostre istituzioni.

In Inghilterra l'istituzione dei *docks*, che noi coi magazzini generali abbiamo avuto intenzione di imitare, è diventata uno degli elementi essenziali della prosperità commerciale di quel paese, perchè là è lasciata la più ampia libertà possibile, e la legge si

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

ingerisce il meno che può. Quindi io non credo che sarebbe opportuno d'introdurre qui il concetto di un perito ufficiale che venisse ad investigare ciò che l'interesse privato deve cercare da sè.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho qui sotto gli occhi la legge del 3 luglio 1871. In essa all'articolo 8 è detto :

« I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate, e dai casi di forza maggiore. »

È evidente che quando uno potesse dubitare che vi fosse qualche avaria bisognerebbe che anche lui cercasse di assicurarsi, ma il magazzino è responsabile della conservazione della merce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Sta benissimo quanto saggiamente ha creduto di ricordare l'onorevole ministro, ma delle avarie del tempo la società dei magazzini generali non è responsabile. Oggi, ad esempio, vi sono cento o mille ettolitri di grano; ebbene, col tempo il grano si avaria; la persona incaricata dall'amministrazione va a vedere se realmente la merce corrisponde, ma la qualità chi la verifica due o tre mesi dopo? Ritengano che non è senza ragione che io fo questa osservazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che la questione sia molto semplice; i magazzini generali hanno per la legge del 1871 la responsabilità della custodia delle merci che sono depositate; ma naturalmente non possono rispondere delle avarie naturali, dei cali e delle deteriorazioni che avvengono per ragione del tempo; perchè secondo i principii generali del diritto il depositario risponde dei casi di forza maggiore e del deperimento naturale della cosa depositata, ma risponde soltanto della diligenza che deve adoperare nella custodia.

Ciò posto, essendo l'articolo 8 della legge del 1871 conforme ai dettami del Codice civile su questa materia, colui che ha fatto deposito di merce avrà sempre un'azione civile contro l'amministrazione del magazzino se non è stata usata la dovuta diligenza nel custodirla; e nell'esercitare questo suo diritto naturalmente domanderà le perizie occorrenti ad accertare i fatti. In altri termini è una questione questa di diritto civile che si regola colle norme generali le quali non possono essere derogate o modificate con questa legge, il cui scopo è tutt'affatto diverso.

E poichè sono a parlare, mi permetta la Camera di osservare che la poca fortuna dei magazzini generali in Italia non deriva punto da eccesso di regolamentarismo; mi permetta l'onorevole Plebano il dirlo; il regolamentarismo vi avrà avuta la sua piccola parte, ma non è la causa principale. E neppure ne sono causa le avarie di cui parlava l'onorevole Di San Donato; ma la poca fortuna dei magazzini generali deriva da ciò: che a misura che il commercio si sviluppa in un paese, l'istituzione dei magazzini generali tramonta, a misura che si sviluppa il grande commercio e la grande industria, questa istituzione scema d'importanza.

Diffatti, vediamo anche in Italia, che nelle regioni più commerciali, come nella Liguria, i magazzini generali non fanno prasso che nulla; fanno qualcosa nelle provincie in cui il credito è meno sviluppato. Poichè è evidente che i grandi industriali, quelli che godono per sè medesimi di un credito molto esteso non vanno a depositare le loro merci a titolo di pegno, per ottenere anticipazioni di danaro.

Noi facciamo benissimo a promuovere lo sviluppo di quest'istituzione, ma bisogna però convenire che l'aumento del credito, del commercio e delle grandi industrie è la vera ragione delle funzioni limitate dei magazzini generali. V'influiscono anche la facilità delle comunicazioni, i facili sbocchi delle nostre mercanzie all'estero, le più facili correnti che si stabiliscono tra paese e paese e che congiungono quasi in un mercato universale, le diverse nazioni. Tutto ciò tende a diminuire l'importanza di un'istituzione che, nata in condizioni economiche diverse, non può adesso avere l'importanza che aveva 50 anni addietro.

Ho voluto dire queste poche parole per purgare un po' l'amministrazione dalla taccia di sovechia pedanteria, per causa della quale si crede che i magazzini generali non abbiano bene funzionato.

Questi magazzini funzionano secondo i bisogni e le condizioni economiche del paese dove sono istituiti, e i mezzi artificiali sono poco efficaci per accrescerne l'importanza se non è determinata dalla natura medesima delle cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PLEBANO, relatore. Mi spiace di dover contraddire alcune idee manifestate dall'onorevole ministro delle finanze, e lo faccio, non per amore di fare delle discussioni accademiche; ma siccome l'organizzazione di questi magazzini è tutt'altro che perfetta, come non sarà perfetta neppure colle modificazioni che ora v'introduciamo: siccome a credere mio delle modificazioni più radicali potrebbero e dovranno

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1881

introdursi ancora e sempre nel senso della maggiore semplificazione, della maggior libertà, se si vuole rendere sempre più utile l'istituzione di questi magazzini; così credo opportuno di dire all'onorevole Magliani che, a mio avviso, egli non è perfettamente nel vero quando non crede poter riconoscere che lo sviluppo dei magazzini generali fu presso di noi soffocato dall'eccessivo regolamentarismo.

L'onorevole Magliani dice che i magazzini generali potevano far fortuna in altri tempi e non oggi; mi basterebbe citare l'esempio dell'Inghilterra, che certamente l'onorevole ministro conosce meglio di me, e nella quale tutto il movimento commerciale è fatto col mezzo dei *docks* ossia magazzini generali; la funzione dei quali, onorevole Magliani, non si restringe unicamente a fare delle anticipazioni su pegni; anzi questa non è che la minima delle funzioni dei magazzini generali.

Ella sa bene che le loro funzioni sono ben più ampie; e non mi pare che si possa dire che questa istituzione sia una istituzione *arriérée*, che aveva ragione di essere 50 anni fa; e che oggi la necessità ne sia sparita. Anzi il magazzino generale è una vera funzione moderna attuale, utilissima al commercio; ma è una funzione utilissima nel movimento commerciale, quando sia organizzato come deve esserlo; quando invece di seguire (come abbiamo fatto noi) materialmente il sistema francese, che tutti riconoscono aver fatto cattiva prova, seguissimo invece quei sistemi che han dato ottimi risultati.

Io ho voluto fare queste osservazioni, non per contraddire l'onorevole ministro, nè, lo ripeto, pel desiderio di fare delle discussioni inutili, ma perchè è opportuno che si sappia che i magazzini generali non hanno fruttato molto in Italia per l'eccessivo regolamentarismo. E qui noti l'onorevole Magliani che quando dico eccessivo regolamentarismo, non intendo imputarlo all'amministrazione d'oggi, di ieri, a questo od a quel ministro. Non è questo il mio concetto; è l'organizzazione stessa che pecca di regolamentarismo.

Se si trattasse di fare una discussione ampia, potrei citare degli esempi palpabili ed evidenti, del regolamentarismo che domina in questa organizzazione; ma lo ritengo impossibile ora. Onorevole Magliani, non è un appunto che io voglio fare all'amministrazione finanziaria; anzi dirò che essa, per quanto riguarda le dogane principalmente, ha cercato sempre di favorire l'istituzione dei magazzini generali fin dove poteva; ma non poteva fare l'impossibile. È il sistema secondo me; e non solamente secondo me, che sarebbe poca cosa, ma secondo tutti quelli che hanno studiato questa questione;

è il sistema che è sbagliato, e sbagliato di piana; e una cosa sbagliata non può dare dei grandi risultati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io chiarirò meglio il mio concetto. Non ho punto inteso di dire che non sia utile l'istituzione dei magazzini generali; ho inteso soltanto dire che i magazzini generali di deposito delle merci per avere anticipazioni di danaro sopra pegni, sono una istituzione che giova a paesi che hanno poco sviluppo di commercio. Questo non ha poi nulla che fare cogli *entrepôts* e coi *docks* di altri paesi. Io ho parlato dei magazzini generali come s'intendono in questa legge, cioè luoghi di deposito delle merci, sul cui pegno si ricevono anticipazioni di denaro. È questo il monte di pietà del commercio, mi sia permessa la frase.

PLEBANO, relatore. La legge italiana li ha fatti così.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quanto poi agli ostacoli fiscali, l'onorevole Plebano riconoscerà come io abbia largamente consentito alla diminuzione delle tasse; ed egli pure ha riconosciuto testè coll'equità del suo giudizio, che l'amministrazione ha fatto ogni suo possibile per facilitare lo sviluppo di questa istituzione, che, torno a dire (almeno è la mia opinione) limitata com'è, non corrisponde ai bisogni e alle condizioni della grande industria e del grande commercio, quale comincia a svilupparsi nel nostro paese.

PRESIDENTE. La Camera ha udito che la Commissione d'accordo col Ministero propone un emendamento all'articolo 1 dove, facendosi aggiunta all'articolo 21 della legge attuale di un comma, si scriverebbe così:

« Sotto la responsabilità del magazzino generale e sempre quando si tratti di merci indiscutibilmente omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del debito garantito dalla fede di pegno ed alla quantità della merce estratta »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

LUGLI. Anzi tutto io soddisfatto ad un sentimento dell'animo mio ch'è quello di tributare una parola di plauso alla succinta e bella relazione che ci ha presentato il nostro collega, il deputato Plebano.

L'onorevole Plebano si lamentava come intorno ad un argomento così importante non nascesse una discussione profonda...

PRESIDENTE. Ma si è allietato anzi.

LUGLI. Egli che aveva studiato forse e senza forse le modificazioni da introdurre a questa legge, ha riconosciuto, come anche sulle proposte modificazioni, intorno alle quali egli riferiva, vi era bisogno di ulteriori modificazioni, ed è venuto così a supplire alla deficienza nostra. Anche di questo io debbo ringraziarlo perchè trovo che la modificazione ora da lui presentata è utilissima a questo progetto di legge. Mi resta però sempre un dubbio, anzi due, che io esprimo in breve, anche per far piacere all' egregio nostro presidente...

PRESIDENTE. Alla Camera.

LUGLI... il quale di quando in quando mi guarda e mi sollecita ad affrettarmi.

La prima domanda è questa. La Commissione, all'articolo terzo della legge ora in vigore ha fatta una modificazione la quale riguarda la facoltà agli esercenti dei magazzini generali di destinare alcuni dei propri magazzini ad uso privato. Ora, leggendo questa modificazione, di cui io fino ad un certo punto comprendo anche l'utilità, domando a me stesso e domando alla Commissione: crede che questa disposizione possa portare seri inconvenienti, trattandosi che delle merci depositate in quei locali se ne può fare abuso, appunto coll'emissione di fedi di deposito, di *warrants*, ecc.? (*Interruzioni*) Domando perdono; quando nello stesso recinto un locale ha speciali benefici che la legge accorda alle merci ivi disposte, ed in un locale prossimo vi è una merce depositata che non ha i vantaggi della prima, potrebbe darsi che chi esercita questi magazzini avesse interesse di far passare una merce da un magazzino all'altro, di far godere ad una merce un beneficio che non potrebbe avere perchè non è tra quelle merci che la legge favorisce. È un dubbio che mi sorge, e spero che l'onorevole Plebano vorrà distruggere.

Un altro dubbio è quello che si riferisce all'articolo 31, dove è detto:

« Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme. »

Ora, è tassativa questa disposizione? È obbligatorio per l'istituto di credito di ricevere queste note di pegno?

Varie voci. No! no!

LUGLI. È un dubbio anche questo, onorevole presidente. Ella comprenderà che io non sono avvocato, ma semplicemente ingegnere. (*Si ride*) Quindi domando una spiegazione. E siccome l'onorevole relatore sarà felicissimo di poter dire ancora qualche

parola intorno a questo progetto di legge, io, collo esporre questi miei dubbi, gliene presto il mezzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PLEBANO, *relatore*. Senza dichiararmi felicissimo di dover riprendere a parlare, ringrazio l'onorevole amico Lugli delle troppo cortesi espressioni che ha voluto rivolgere al relatore ed alla sua relazione.

Quanto poi ai suoi dubbi, mi pare che sia facile il rispondergli.

Comincerò dall'ultimo, che è il più semplice; è quello che si riferisce alla disposizione colla quale si permette agli istituti, i quali per virtù dei loro statuti non potrebbero scontare effetti che a tre firme, di scontare *warrants* anche quando portano due firme sole. Evidentemente questa non è che una facoltà che si tratta di accordare, la quale non esclude punto il diritto che hanno gli istituti di vedere se convenga loro d'usarne. Dunque per questo riguardo i suoi timori, onorevole Lugli, possono essere facilmente tacitati.

Quanto all'altro dubbio sollevato dall'onorevole Lugli, io gli dirò semplicemente che ora succede già nel fatto che i magazzini privati siano accordati. Soltanto ci è questa anomalia che sono accordati in onta alla legge. La legge, che è in vigore attualmente, per certe ragioni che ora è inutile il ricordare, li aveva proibiti assolutamente, ma era tanto evidente la necessità di permettere i magazzini privati nel locale istesso dei magazzini generali, che il regolamento, derogando alla legge, ha data questa facoltà. Quindi oggi ci troviamo in questa condizione di cose, cioè: vi è una legge che li proibisce, ed un regolamento che li accorda. Epperò, a me pare più opportuno che venga una legge a sanare questo stato di cose, e lo sani in quel modo che la ragione vuole. E la ragione vuole che siano accordati per questa semplicissima ragione, perchè ci sono delle merci, le quali non possono essere conservate bene se non si ha per le medesime una cura continua, quotidiana. Ora, i magazzini generali non possono incaricarsi di questo: quindi è opportuno accordare i magazzini privati, nei quali il privato darà alle sue merci tutte le cure necessarie. Nè, con questo è a temersi che venga alcun pericolo alle funzioni dei magazzini generali: prima di tutto, perchè devono essere locali assolutamente separati: in secondo luogo, perchè è evidente che sulle merci le quali stanno nei magazzini privati non si possono fare operazioni di *warrants*, operazioni di pegno in sostanza, e quindi non ci è alcun pericolo: in terzo luogo poi, perchè questi sono sotto la responsabilità del magazzino generale, e sotto la sorveglianza della dogana.

Quindi mi pare che anche questo dubbio dell'o-

norevole mio amico Lugli non abbia ragione di essere, e possa perciò egli con tranquilla coscienza votare questa modificazione, la quale non fa che sanare uno stato di cose che attualmente già esiste, e che è richiesto dalla natura stessa delle cose.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Lugli, che spero sarà soddisfatto delle risposte avute. (*ilarità*)

LUGLI. Alla risposta così persuasiva che m'ha favorito l'onorevole relatore, non replico altro; mi dichiaro soddisfatto, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, E COMMERCIO. Propongo semplicemente che prima di venire alla votazione, si cancelli la parola « indiscutibilmente » e si dica: « quando si tratta di merci omogenee. »

PLEBANO, relatore. Non ho difficoltà, a nome della Commissione, che suppongo acconsenta alla proposta dell'onorevole ministro, di approvare la cancellazione della parola *indiscutibilmente*.

È d'uopo però tener ben presente essere condizione veramente essenziale quella dell'omogeneità della merce. Se scartiamo questa condizione, diventa pericoloso il concedere restituzioni parziali delle merci; ma il concetto essendo abbastanza chiaramente espresso anche senza la parola *indiscutibilmente*, non ho difficoltà ad acconsentire a che questa parola sia cancellata.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, porrò ai voti l'articolo 1 quale è stato concordato tra la Commissione ed il Ministero e colla soppressione della parola *indiscutibilmente* che leggesi nel comma aggiunto alla legge del 3 luglio 1871. L'articolo 1 rimarrebbe quindi concepito nel modo seguente:

« Art. 1. Nella legge 3 luglio 1871, n° 340 (serie 2ª), sono introdotte le seguenti modificazioni. »

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

« Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati. Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno. »

Al secondo comma dell'articolo 6 sono sostituiti i due seguenti:

« Ogni riduzione nelle tariffe dei magazzini generali dovrà essere parimenti pubblicata con le forme anzidette, ma potrà essere posta in atto subito dopo la pubblicazione. »

« Le mutazioni che inducono, ecc. » (come nel secondo comma attuale).

All'articolo 14 è sostituito il seguente:

« La prima girata della nota di pegno deve contenere la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta con le dette indicazioni sulla fede di deposito colla firma del giratario della nota di pegno stessa. »

Sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17.

Nell'articolo 19 alle parole: *fede di credito*, vengono sostituite le parole: *fedi di deposito*.

Nell'articolo 20 sono soppresses le parole: *o cessazione di beni*.

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Però le girate della nota di pegno non sono colpite dalla nullità sancita dall'articolo 555 del Codice di commercio, se non quando sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante. »

All'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

« Sotto la responsabilità del magazzino generale e sempre quando si tratti di merci omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del debito garantito dalla fede di pegno ed alla quantità della merce estratta. »

All'articolo 31 è sostituito il seguente:

« Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme. »

Nell'articolo 33 primo comma, in luogo delle parole: *lire due*, sono sostituite le altre: *centesimi cinquanta*.

Al secondo comma del medesimo articolo è sostituito il seguente:

« Le note di pegno sono sottoposte prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali. »

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Mediante reale decreto sarà sanzionato un nuovo testo della legge 3 luglio 1871, nel quale saranno trasfuse le modificazioni portate dall'articolo precedente. »

« La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione. »

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

DI SAN DONATO. Domando di parlare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare tre piccoli progetti di legge; il primo riguardante le iscrizioni ed annotazioni prese il 13 dicembre 1880 nell'ufficio della conservazione delle ipoteche di Messina (V. *Stampato*, n° 222); il secondo per l'autorizzazione a prorogare il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 13 settembre 1879 (V. *Stampato*, n° 223), ed il terzo per l'aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al Consiglio notarile di Brescia (V. *Stampato*, n° 224), e prego di volerne far dichiarare alla Camera l'urgenza, perchè, mentre non possono suscitare gravi questioni, hanno per oggetto provvedimenti urgentissimi, indispensabili.

PRESIDENTE. Da atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi tre disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro prega la Camera di volerne dichiarare l'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Onorevole presidente, da più tempo

era all'ordine del giorno al numero 4 un disegno di legge, che è andato sempre all'indietro; parlo del disegno di legge: trattamento di riposo agli operai permanenti di marina e dei lavoratori avventizi di essa.

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, questo disegno di legge l'aveva già posto in discussione, ma fu avvertito che mancava il ministro della marina e fu deliberato dalla Camera di rimandarlo ad un'altra seduta in cui si fosse trovato presente l'onorevole ministro.

DI SAN DONATO. L'onorevole ministro è d'accordo con la Commissione. Abbiamo votate anche altre leggi, senza che fosse presente il ministro del dicastero cui le leggi stesse si riferivano.

PRESIDENTE. Mi duole che l'onorevole Di San Donato non fosse presente quando aveva messo in discussione questo disegno di legge; allora il ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio fecero istanza perchè fosse rimandato ad altra seduta; la Camera acconsentì.

DI SAN DONATO. Non mi pare giusto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito; di chiaro sciolta la seduta.

La seduta è levata alle 11 55.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.